



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 45 del 02/09/2025

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. società cooperativa c/ Comune di Frosinone sentenza n. 908/2024 emessa dal Tribunale Civile di Frosinone; riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione predisposta da
Arch. Giuseppe Viscogliosi

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Arch. Giuseppe Viscogliosi

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.04.2025 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025 – 2027);
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 02.04.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2025 – 2027;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 06.06.2025 con la quale è stata approvata la sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025 – 2027;

Premesso che:

- La società CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. società cooperativa, nella sua qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. (C.C.C. – S.A.O.S. – M.A.C.O.), agiva davanti il Tribunale Civile di Frosinone, richiedendo la condanna del Comune di Frosinone al pagamento della somma complessiva di € 2.572.865,67 a titolo di risarcimento danni e di attività extracontrattuali in relazione all'appalto dei lavori per la realizzazione di un diaframma plastico di cinturazione della discarica sita in Frosinone – Via Le Lame;
- Il Tribunale Civile di Frosinone con sentenza n. 908/2024, a definizione del giudizio sopra richiamato, condannava il Comune di Frosinone al pagamento in favore della società CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. società cooperativa, nella sua qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. (C.C.C. – S.A.O.S. – M.A.C.O.) della somma complessiva di € 44.705,28, di cui € 19.705,28 per il lavori realizzati ed € 25.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre la condanna al pagamento degli interessi legali con decorrenza

dal 23.11.2002 fino al saldo nonché la condanna al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti in causa, con compensazione delle spese di lite;

- Il Settore Avvocatura, con nota prot. 42320 del 01.07.2025, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici la sentenza n. 6014/2022, notificata al Comune di Frosinone in data 27.06.2025 dal legale della società ed acquisita in data 30.06.2025 al protocollo dell'Ente con il n. 41937, invitando il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio e Mobilità a procedere con sollecitudine all'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità in merito alla condanna al pagamento del 50% delle spese di CTU liquidate con decreto dal Giudice, provvedeva a contattare il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Frosinone, Ing. Alessandro Mirabella, il quale dichiarava di aver ricevuto dalle parti in causa l'intero importo a lui spettante per la prestazione professionale svolta;
- il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità, con nota protocollo n. 47326 del 23.07.2025, richiedeva al Settore Avvocatura - Coordinamento Legale il parere obbligatorio, preventivo e vincolante rispetto alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, così come previsto nel PIAO 2025 – 2027 (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza), in merito all'esattezza dell'importo complessivo dovuto alla società CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. società cooperativa in conseguenza della sentenza sopra richiamata;
- il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità con la medesima nota richiedeva al Settore Finanziario di comunicare il capitolo di bilancio comunale a garanzia e copertura della spesa necessaria al riconoscimento del debito;
- Settore Avvocatura - Coordinamento Legale con nota prot. 51632 del 18.08.2025, e successiva comunicazione a mezzo mail del 20.08.2025, esprimeva il parere richiesto previsto nel PIAO 2025 – 2027 (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza);
- Il Settore Finanze con nota prot. 49822 del 06.08.2025 comunicava al Settore proponente che il riconoscimento del debito può essere imputato sul capitolo di bilancio n. 75.00.012 che presenta la necessaria disponibilità di spesa, a seguito di apposita modifica disposta in sede di deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri anno 2025;

Considerato che, per quanto sopra, la somma dovuta dal Comune di Frosinone alla società CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. risulta essere pari a complessivi € 48.864,08, comprensivo degli interessi legali calcolati prudenzialmente sino alla data del 31.10.2025, fatto salvo il calcolo effettivo degli stessi al momento del provvedimento di liquidazione:

Sentenza n. 908/2024 del Tribunale Civile di Frosinone:

€ 19.705,28 (importo dovuto per i lavori)
€ 1.833,12 (interessi legali dal 23.11.2022 al 31.10.2025)
€ 25.000,00 (importo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c.)
€ 2.325,68 (interessi legali dal 23.11.2022 al 31.10.2025)

Totale € 48.864,08

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti”;*

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di dare esecuzione alla sentenza la controparte potrebbe intraprendere ulteriori azioni nei confronti del Comune di Frosinone con conseguente aggravio di spese ed oneri;
- sussiste pertanto la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la successiva liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla società CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. in virtù di quanto stabilito dal Giudice nella sentenza di condanna del Comune di Frosinone richiamata nelle premesse;

Dato atto che

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che

- la fattispecie descritta in premessa si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori spese ed oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 48.864,08, di quanto dovuto alla CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. società cooperativa, nella sua qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. (C.C.C. – S.A.O.S. – M.A.C.O.) in conseguenza di quanto deciso dal Tribunale Civile di Frosinone con la sentenza richiamata nelle premesse;
2. di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa è garantita sul capitolo di bilancio comunale n. 75.00.012 ove è presente la necessaria disponibilità;
3. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
4. di demandare al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità la successiva liquidazione dell'importo riconosciuto come debito fuori bilancio;
5. di demandare, altresì, alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.